



ORDINANZA N° 25 /2022/AdSP- MTMI

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina dell'arrivo e della partenza della M/n "Angelo Azzurro" presso il porto di Taureana di Palmi (RC)

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- CONSIDERATO** che per la realizzazione del porto di Taureana di Palmi fu redatto un progetto generale di Variante, in esecuzione al Piano Regolatore di variante del 16/10/1958, approvato con D.M. 22/6/1969, n. 5296;
- VISTA** la seconda variante al Piano Regolatore Portuale del porto di Taureana di Palmi, adottata con Decreto n. 12/2001 del 13/9/2001 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed approvata con Decreto n. 4777 del 3/5/2002 della Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica ed Ambiente, pubblicata sul B.U.R.C. – Supplemento Straordinario al n° 3 del 14/6/2002;
- VISTO** il collaudo statico dei lavori inerenti la suddetta variante in data 31/7/2008;
- VISTO** il certificato di collaudo tecnico – amministrativo in data 19/1/2009, relativo ai succitati lavori;
- CONSIDERATO** che con verbale in data 12/5/2009 il Provveditorato Interregionale per le opere Pubbliche Calabria – Sicilia – Ufficio Opere Marittime di Reggio Calabria ha riconsegnato all'Amministrazione Marittima le aree demaniali marittime del porto di Taureana di Palmi;
- CONSIDERATO** altresì che da tale data sono da intendersi implementate le potestà gestorie dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro a norma della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTA** l'Ordinanza n. 08/2009 del 26/5/2009 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, recante il Regolamento per lo svolgimento di attività marittime di sicurezza e di tutela ambientale nel porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 16/2009 del 14/5/2009 dell' allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la destinazione funzionale degli accosti all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 19/2009 del 3/7/2009 dell'allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la disciplina della circolazione veicolare, pedonale, sosta e svolgimento attività varie all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 16/2013 del 19/06/2013 dell' allora Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante l'individuazione del tratto sud della banchina del molo di sopraflutto di ml. 15 (quindici), per l'ormeggio di unità navali adibite al traffico/conto proprio all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC);
- CONSIDERATO** che l'art. 3 della sopradetta Ordinanza n° 16/2013 limita a 20 metri la lunghezza massima delle unità che possono ormeggiare alla banchina di sopraflutto;
- VISTA** l'Ordinanza n. 07/2016 del 08/03/2016 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, recante la disciplina delle attività di alaggio e varo presso il tratto sud della banchina di sopraflutto di cui al vista precedente all'interno del porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'Ordinanza n. 02/2022/AdSP – MTMI del 10/1/2022 recante la disciplina e la fruizione delle aree demaniale marittime e degli specchi acquei

insistenti presso il porto di Taureana di Palmi (RC), non assentiti in concessione;

- TENUTO CONTO** della domanda di servizi nel settore delle attività di traffico passeggeri, per l'effettuazione di servizi di linea in arrivo e/o in partenza con unità navali che ormeggiano presso il porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTA** l'istanza datata 4/8/2022, con la quale la Ditta Diamante S.r.l. corrente in Bagnara Calabria ha manifestato l'interesse a voler effettuare operazioni di imbarco e sbarco passeggeri a mezzo della motonave Angelo Azzurro n. 5RC1129, per la stagione estiva 2022 presso il porto di Taureana di Palmi (RC), per conto della Ditta DIAMANTE S.R.L.;
- VISTA** la nota prot. 0013838 U AAMM del 4/8/022, con la quale l'AdSP MTMI ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed alla delegazione di Spiaggia di Palmi, per i profili di competenza, il rispettivo parere in ordine all'accogliibilità dell'istanza presentata;
- VISTA** la nota prot. 00134232 dell'8/8/2022, con la quale la Capitaneria di Porto di Gioia tauro ha partecipato il proprio **parere favorevole** sotto il profilo tecnico-nautico, **con prescrizioni e richieste di dettagli istruttori**;
- TENUTO CONTO** dei contenuti della nota prot. 0013315 del 5/8/2022 della Delegazione di Spiaggia di Palmi, inviata alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, inerente l'istanza di cui al precedente punto;
- RITENUTO** opportuno che, in relazione alla natura ed alla destinazione delle opere foranee del porto di Taureana di Palmi (RC), l'utilizzo del predetto invaso sia subordinato tanto alla norme contenute in apposita Ordinanza che all'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose;
- CONSIDERATO** pertanto che l'esercizio delle attività di alaggio e varo delle unità nautiche presso il precitato invaso, nonché l'eventuale sosta temporanea delle stesse, debba avvenire sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui le medesime sono accordate, di modo che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dall'entrata in vigore della presente Ordinanza l'esercizio delle attività di imbarco e sbarco passeggeri, da parte della motonave ANGELO AZZURRO n. 5RC1129, presso il molo di sopraflutto, del porto di Taureana di Palmi (RC), è consentito nei limiti delle norme in essa contenute.

ORDINA

ART. 1

Oggetto dell'Ordinanza

La presente Ordinanza si applica esclusivamente alla Diamante S.r.l. per conto della Ditta FOTI CROCIERE di Bagnara Calabria (RC) che provvederà ai servizi a terra e all'organizzazione delle partenze per il servizio di imbarco e sbarco passeggeri, e all'utilizzo dell'ormeggio lungo il tratto di banchina del molo di sopraflutto del porto di Taureana di Palmi (RC), al fine di effettuare operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in partenza ed in arrivo con la motonave ANGELO AZZURRO n. 5RC1129, nonché la sosta temporanea di attrezzature necessarie per prevenire la caduta in mare di passeggeri.

ART. 2

Posto d'ormeggio destinato all'imbarco e sbarco passeggeri e spazi demaniali. Temporanea modifica dell'Ordinanza n. 02/2022/AdSP – MTMI del 10/1/2022

Il punto d'ormeggio della motonave ANGELO AZZURRO n. 5RC1129 è identificato nel II° tratto di banchina del molo di sopraflutto, di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 02/2022/AdSP – MTMI, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

specchio acqueo di profondità di ml 34,49 (trentaquattro/49) e di larghezza di ml 60,56 (sessanta/56)

Quale temporanea modifica della suddetta norma ordinatoria, tale tratto di banchina sarà riservato alla suddetta motonave per il tempo strettamente necessario per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri previsto per le ore 8:30 (imbarco) e 21:00 (sbarco) dello stesso giorno, **fino al 30/9/2022.**

Cessata l'esigenza di cui al comma che precede, riacquisterà piena vigenza l'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 02/2022/AdSP-MTMI nella sua stesura originaria.

Le manovre d'ormeggio e l'occupazione degli spazi demaniali che identificano il percorso pedonale dedicato al transito dei passeggeri imbarcati/sbarcati dalla suddetta motonave dovrà avvenire secondo un percorso appositamente delimitato a cura della Ditta esercente l'attività.

ART. 3

Condizioni e prescrizioni

La Ditta DIAMANTE S.R.L. dovrà effettuare le manovre di ormeggio e disormeggio con condizioni meteorologiche assicurate.

La Ditta DIAMANTE S.R.L. dovrà effettuare le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sotto la propria diretta responsabilità.

La Ditta DIAMANTE S.R.L. provvederà, previa autorizzazione da parte degli Enti preposti, ad installare idonea illuminazione e segnalare con idonea segnaletica i percorsi pedonali destinati al transito dei passeggeri.

L'esercizio delle attività di imbarco e sbarco passeggeri presso il precitato molo, nonché l'eventuale sosta temporanea di attrezzature (birilli, new Jersey, proiettori di luce mobile, ecc.), deve avvenire sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta sopra richiamata, di modo che l'AdSP MTMI rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà.

L'impianto portuale, la società/armatore e il comando delle navi dovranno attenersi a quanto dettato dall'art. 3.3 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 31 marzo 2004 e secondo le indicazioni impartite da Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) nella riunione del 26 aprile 2007. In particolare l'impianto, o in alternativa il comando della nave, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, dovrà applicare le misure di "maritime security" disposte dalle norme predette inerenti le operazioni di sbarco ed imbarco passeggeri.

La nave impiegata dovrà essere munita, qualora previsto, delle relative istruzioni sulla security (ISPE) rilasciate dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione.

Almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, l'armatore/comandante della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e alla Delegazione di Spiaggia di Palmi la relativa certificazione di sicurezza.

ART. 4 **Durata dell'autorizzazione**

L'utilizzazione autorizzata per come specificato all'art. 3 della presente ordinanza avrà la durata **a partire dall'emanazione della stessa e fino al 30 settembre 2022, ferma restando l'utilizzabilità del punto d'ormeggio di cui all'art. 2 per attività similari.**

Decorso il suddetto termine ed entro dieci giorni dallo stesso i soggetti di cui all'art. 1 dovranno provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte le attrezzature (birilli, new Jersey, proiettori di luce mobile, ecc.), installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendente dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura della aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 5 **Obblighi dell'autorizzato**

La Ditta DIAMANTE S.R.L. di Bagnara Calabria risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio della attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'AdSP MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Ditta DIAMANTE S.R.L. di Bagnara Calabria direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;

- f) il possesso della certificazione di sicurezza inerente la motonave ANGELO AZZURRO n. 5RC1129, come previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale in relazione alla specifica tipologia del vettore.

ART.6

Prescrizioni specifiche

La Ditta Diamante S.r.l. dovrà effettuare specifica comunicazione della linea di trasporto passeggeri che si intende avviare, in conformità con la dichiarata abilitazione alla navigazione litoranea – entro le 6 miglia nautiche – della M/n Angelo Azzurro.

La Ditta Diamante S.r.l. dovrà comunicare:

- le modalità di assolvimento delle formalità di arrivo e partenza di cui agli artt. 179 e 181 del codice della navigazione;
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di conferimento dei rifiuti, comprese le acque reflue di cui al D. l.gs. 197/2021;
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei passeggeri presenti a bordo, di cui al D. l.gs. 38/2020.

ART. 7

Assicurazione e cauzione

Il soggetto autorizzato alle utilizzazioni delle aree e specchio acqueo di cui all'art. 3, dovrà assicurare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario interesse l'imbarcazione all'ormeggio dal rischio di danni arrecati alle infrastrutture portuali a causa di eventi meteo marini avversi ovvero per altre cause, escluse le ipotesi di dolo o colpa grave, per un valore stabilito in € 100.000 (centomila/00), con manleva dell'AdSP MTMI da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza.

Il soggetto suddetto dovrà inoltre presentare idonea cauzione a favore dell'AdSP MTMI mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni oggetto della presente ordinanza, per un importo di € 25.000 (venticinquemila/00) ciascuno.

Il soggetto di cui sopra presta sin d'ora il proprio consenso affinché la suddetta fideiussione venga escussa senza alcun obbligo di preavviso per spese inerenti interventi di sicurezza che si dovessero rendere necessari nonché per i lavori e riduzione in pristino delle aree alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 8

Norme finali

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 9

Regime degli obblighi e delle responsabilità

Le responsabilità e gli obblighi inerenti la scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. L.gs. 271/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, relativa alle attività previste dalla presente Ordinanza gravano sull'armatore così come individuato dall'art. 3, comma 1, lett. l) del D.L.gs. 271/99.

ART. 10
Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 11
Pubblicazione ed esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'AdSP MTMI, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, all'Albo Pretorio del Comune di Palmi (RC) e all'albo d'ufficio della Delegazione di Spiaggia di Palmi.

ART. 12
Entrata in vigore

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'AdSP MTMI ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 08.09.2022

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO
LAVORO PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) PIETRO PREZIOSI